

# PROGETTO DI STATUTO DELL'AEC 2019

## NOME- SEDE - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - OBIETTIVI

### Articolo 1

- 1.1 Il nome dell'associazione è:  
« Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen », in breve « AEC ».
- 1.2 Tutti gli atti, fatture, annunci, pubblicazioni e altri documenti emessi dall'associazione devono menzionare la denominazione immediatamente preceduta o seguita dalla sigla, leggibile e a chiare lettere: "Associazione Internazionale senza scopo di lucro" o l'acronimo "AISBL", seguito dall'indirizzo della sede dell'associazione.
- 1.3 L'associazione ha sede nella Capitale della regione, a Bruxelles.
- 1.4 La sede può essere trasferita in qualsiasi parte del Belgio, con una semplice decisione dell'organo amministrativo, a condizione che tale trasferimento non richieda una modifica della lingua dello statuto in base alla regolamentazione linguistica applicabile. Tale trasferimento sarà pubblicato negli allegati della Gazzetta ufficiale belga.  
Se la sede viene trasferita in un'altra regione, l'organo amministrativo può modificarne lo statuto. Se, a causa del trasferimento della sede legale, la lingua dello statuto deve essere modificata, solo l'assemblea generale ha il potere di prendere tale decisione nel rispetto delle norme prescritte per la modifica dallo statuto.
- 1.5 Gli uffici amministrativi possono essere delocalizzati, in Belgio o all'estero, su decisione dell'organo amministrativo.
- 1.6 L'associazione è costituita a tempo indeterminato. Può essere sciolta in qualsiasi momento.

## VISIONE, MISSIONE E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 2

- 2.1 La visione e la missione dell'Associazione è definita in un Piano Strategico sottoscritto dall'Assemblea Generale dell'AEC.
- 2.2 Le principali attività dell'AEC comprendono le seguenti aree:
  - L'AEC rappresenta e difende gli interessi del settore dell'alta formazione musicale a livello nazionale, europeo e internazionale, attraverso attività di patrocinio e lobbying.
  - L'AEC mette in relazione gli istituti membri con altre organizzazioni e individui, in Europa e nel mondo, che sono attivi in aree rilevanti per il progresso dell'alta formazione musicale europea.
  - L'AEC sostiene i suoi membri rispondendo alle loro esigenze, desideri e priorità, fornendo al tempo stesso una consulenza informata che aiuta a definire una linea guida finalizzata al progresso dell'alta formazione musicale europea, nel suo complesso.
  - L'AEC organizza regolarmente eventi, incontri, piattaforme e seminari, per rafforzare il networking attraverso la condivisione di esperienze, idee e buone pratiche tra le istituzioni associate.
  - L'AEC guida, coordina e partecipa a progetti di collaborazione selezionati relativi all'alta formazione musicale, in collaborazione con gli istituti membri dell'AEC e/o con partner esterni.
  - L'AEC è anche la memoria storica della attuazione del Processo di Bologna, documentando adeguatamente le pubblicazioni, i verbali dei gruppi di lavoro e qualsiasi altra questione importante in materia.

L'associazione può concedere prestiti in qualsiasi forma, fare donazioni, sovvenzionare istituzioni,

associazioni, fondazioni partner o società, o persone giuridiche selezionate.

Può compiere tutti gli atti direttamente o indirettamente connessi al suo scopo. In particolare, può assistere e interessarsi a qualsiasi attività affine alle sue finalità o che possa promuoverle; l'associazione può quindi associarsi ad altre istituzioni, associazioni, fondazioni e società con l'intenzione di agire a scopi compatibili che siano inerenti a quelli già prefissi.

Qualsiasi modifica dello scopo dell'associazione e/o delle attività che ne costituiscono lo scopo deve essere approvata dal Re.

## MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 3

3.1 L'Associazione può avere **Membri Attivi**, **Membri Associati** ed **Affiliati**. Ogni volta che, nel presente statuto, viene utilizzato il termine "membro" o "membri", questo deve essere inteso come riferito ai membri attivi e associati, salvo diversa indicazione.

3.2 La lista dei membri attivi è disponibile, su richiesta, per qualsiasi Conservatorio, Accademia o Università di musica, Scuole di Musica o altra istituzione equivalente all'interno dello spazio europeo dell'alta formazione, nonché tutti i paesi identificati per una maggiore cooperazione nell'ambito della politica europea di vicinato (EHEA e paesi ENP), in cui vengono progettati, gestiti e consegnati programmi di orientamento professionale e per la qualità, volti a formare gli studenti per un'attività professionale nel campo della musica. Requisito per l'adesione è che l'istituzione sia impegnata nella realizzazione di uno o più programmi di studio che sono al di sopra del livello 4 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

3.3 L'adesione in qualità di membro associato è disponibile per diverse categorie, su richiesta, per le seguenti istituzioni:

AM 1 Istituzioni al di fuori dell'EHEA e dei paesi ENP ai sensi dell'articolo 3.2, che forniscono lo stesso livello di istruzione indicato sempre nell'articolo 3.2 di cui sopra.

AM 2 Istituti di educazione musicale situati all'interno dell'EHEA e dei paesi dell'ENP, ma che non forniscono programmi educativi al di sopra del livello 4 dello European Qualifications Framework (EQF). I candidati devono dimostrare, insieme alla domanda, di avere un legittimo interesse a far parte della rete AEC.

AM 3 Organizzazioni, sia all'interno che all'esterno dell'EHEA e dei paesi dell'ENP, diverse da quelle indicate nell'articolo 3.2, 3.3 AM 1 e AM 2, che sono attive o hanno una connessione con aspetti più ampi dell'istruzione per la professione musicale.

3.4 I membri associati possono partecipare alle Assemblee Generali e possono essere invitati a partecipare a dibattiti interni. I membri associati non sono idonei a partecipare alle procedure formali di voto o a far parte della struttura amministrativa dell'Associazione.

3.5 Il Consiglio può invitare associazioni o reti al di là dell'appartenenza attiva o associata che possono dimostrare di avere un legittimo interesse a far parte dell'AEC in qualità di affiliati.

3.6 Il Consiglio tiene a disposizione del pubblico un elenco dei nomi e degli indirizzi dei membri attivi, dei membri associati e degli affiliati.

## ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

### Articolo 4

4.1 Gli organi decisionali dell'Associazione sono l'Assemblea Generale, il Presidente e il Consiglio, compreso il Comitato Esecutivo. I compiti e i doveri dei suddetti organi sono meglio descritti negli articoli 5 e 8 del presente statuto.

4.2 Oltre agli organi di cui al punto 4.1, l'Assemblea Generale può decidere di istituire altri organi per riunire gruppi di interesse comune (ad es. studenti, membri associati soggetti al punto 3.3, AM 1 o AM 2). Questi altri organi non sono in grado di prendere decisioni formali. L'Assemblea generale può stabilire un termine per la validità di tale autorizzazione da conferire a tale organo supplementare.

4.3 I gruppi che sono stati istituiti come organi supplementari ai sensi dell'articolo 4.2. hanno il diritto di avere un loro rappresentante come membro del consiglio, co-optato ai sensi dell'articolo 7.7, a meno che ciò non sia in contrasto con altre disposizioni del presente statuto.

4.4 Per la selezione e la composizione degli organi di cui al punto 4.2, nonché per le modalità di organizzazione dei loro processi operativi e di redazione dei verbali, si applicano per analogia le disposizioni previste per gli organi ordinari del presente statuto.

## **ASSEMBLEA GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE**

### Articolo 5

5.1 L'Assemblea Generale è l'organo generale di Direzione dell'Associazione.

5.2 Se e con la frequenza che il Consiglio ritiene necessaria, ma almeno una volta all'anno, i membri si riuniscono in un'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale può essere convocata anche quando almeno un decimo dei soci lo richieda per iscritto, indicando chiaramente il motivo e lo scopo di tale richiesta. L'Assemblea Generale si terrà in un luogo scelto dal Consiglio.

5.3 L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale deve avvenire per iscritto, con almeno un mese di anticipo, agli indirizzi dei soci iscritti nell'elenco dei soci di cui al punto 3.6.

5.4 Nell'ambito dell'Associazione, durante le riunioni dell'Assemblea Generale vengono attribuiti ai membri tutti i poteri normalmente conferiti al Consiglio, in virtù della legge o dello statuto dell'Associazione. Si tratta in particolare del diritto di eleggere il Presidente dell'AEC, i Vice-Presidenti, il Segretario Generale e i membri del Consiglio, di decidere in merito alla pianificazione strategica dell'Associazione, di approvare il rendiconto finanziario e di decidere in merito alle quote associative.

5.5 Ogni membro attivo ha il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, di intervenire all'Assemblea Generale, di presentare proposte e di esprimere un voto. Le istituzioni membro sono rappresentate dal capo dell'istituzione o da qualsiasi rappresentante ufficiale nominato. Ogni membro attivo comunicherà al Consiglio, prima della riunione, quale persona fisica agirà in qualità di rappresentante.

5.6 Ogni membro associato ha il diritto di partecipare all'Assemblea Generale, ma può parlare solo su invito del Presidente e non ha diritto di voto.

5.7 L'Assemblea Generale delibera legittimamente solo se la metà dei soci attivi è presente o rappresentata. Se tale quorum non è raggiunto, l'Assemblea Generale deve essere convocata nuovamente con lo stesso ordine del giorno, entro un periodo minimo di quindici giorni.

Questa seconda riunione delibererà legittimamente, indipendentemente dal numero dei membri presenti o rappresentati.

5.8 Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o di chi ne fa le veci.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea Generale.

5.9 In alcuni casi specifici debitamente definiti, l'Assemblea Generale può informare delle sue decisioni tramite una lettera circolare (inviata per posta elettronica). L'Assemblea Generale può aggiornare l'elenco dei casi scrutinabili con lettera circolare, su richiesta e a maggioranza in conformità con l'articolo 5.9. Le questioni relative al personale non sono soggette a voto tramite circolare. Il periodo tra l'annuncio di una consultazione elettorale e l'ultima data possibile di votazione deve essere di almeno un mese.

5.10 Se almeno un terzo dei voti espressi è contrario alla risoluzione, i dissidenti hanno il diritto di chiedere la preferenza di tutti i membri attivi per corrispondenza, se ritengono che ciò influenzi materialmente il risultato. Anche questo scrutinio, che dovrebbe svolgersi normalmente entro 10-12 settimane dall'Assemblea Generale, richiederà la maggioranza assoluta dei voti espressi per l'adozione della delibera.

5.11 Durante ogni Assemblea Generale viene redatto un verbale. I verbali e le relazioni sono stilati da una persona nominata dal presidente, di solito un membro del gruppo di lavoro dell'ufficio AEC. Una bozza del verbale o 'verbale preliminare' è inviata al Comitato esecutivo per l'approvazione. Il verbale è finalizzato nella stessa o nella successiva Assemblea Generale e approvato e firmato dal Presidente dell'AEC e da un altro membro del Comitato Esecutivo.

5.12 Una volta approvato, il verbale viene inviato via e-mail in allegato a tutti i membri attivi e associati dell'AEC, e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

## **IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE**

### Articolo 6

6.1 L'Associazione avrà un Presidente eletto che di norma presiede sia il Consiglio che il Comitato Esecutivo. Accanto al Presidente, l'Associazione avrà due Vice-Presidenti.

6.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale tra i membri del Consiglio. Chiunque abbia fatto parte del Consiglio dell'AEC per almeno tre anni può candidarsi come Presidente.

6.3 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta legalmente e pubblicamente, sia all'esterno che all'interno. In caso di impedimento può delegare le sue funzioni ad uno dei Vice-Presidenti, come descritto all'articolo 8.7.

6.4 I compiti del Presidente, oltre a quelli menzionati altrove nel presente Statuto, sono i seguenti:

- Convoca e presiede le riunioni degli organismi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8;
- Rappresenta il Comitato Esecutivo e il Consiglio tra una sessione e l'altra;
- In caso di decisioni urgenti che richiedono effettivamente l'approvazione del Consiglio, può dare esecuzione a una risoluzione del Consiglio con procedura di comunicazione scritta o, in casi particolarmente gravi e urgenti, può dare il proprio consenso a nome del Consiglio. In tal caso, il presidente deve riferire immediatamente al Consiglio.
- Può partecipare alle riunioni dell'ufficio dell'AEC e alle riunioni dei comitati e dei gruppi di lavoro AEC. La partecipazione del Presidente a tali riunioni è preventivamente annunciata ai membri dei rispettivi gruppi.

## **IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### Articolo 7

7.1 Il Consiglio dell'Associazione (da qui in avanti denominato "Consiglio") è composto da un minimo di sei e un massimo di dodici Consiglieri, compreso un Comitato esecutivo formato da membri con responsabilità specifiche supplementari.

7.2 Un Consiglio o un Comitato Esecutivo incompleto rimane competente, nonostante l'obbligo di far eleggere ulteriori membri.

7.3 I membri del Consiglio sono eletti tra i rappresentanti delle Istituzioni membro attive, in seno all'Assemblea generale (cfr. articolo 5). Lo stesso vale per l'elezione dei membri dell'esecutivo, eletti tra i membri del Consiglio. Nessun paese può essere rappresentato nel Consiglio da più di un membro alla volta. Determinante per l'assegnazione del rappresentante in un paese è la sua appartenenza ad

un'Istituzione membro al momento dell'elezione. Si auspica un giusto equilibrio regionale, geografico e di genere dei membri del Consiglio.

7.4 Un membro del Consiglio può dimettersi prima del termine del mandato triennale. In questo caso, di norma, il membro del Consiglio è tenuto ad annunciare la sua intenzione in tempo utile affinché le candidature per la sostituzione siano ricevute prima della successiva Assemblea Generale. Il membro interessato è inoltre tenuto a continuare a prestare servizio fino all'elezione del suo sostituto.

7.5 Nel caso eccezionale in cui si ritenesse che il comportamento di un membro del Consiglio offra motivi di revoca, ciò richiederebbe il sostegno scritto di almeno un decimo dei membri dell'Assemblea Generale.

7.6 Oltre ai 6-12 membri del Consiglio eletti dall'Assemblea Generale, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 4.2 dello statuto, il Consiglio stesso può cooptare di volta in volta membri aggiuntivi in rappresentanza di specifici gruppi di interesse (ad esempio: membri associati, docenti, studenti, ecc.). I membri cooptati che rappresentano gruppi di interesse specifici possono essere nominati in consultazione insieme al gruppo di interesse pertinente all'interno dell'AEC. I membri cooptati restano in carica fino a quando il Consiglio lo ritiene opportuno, ma nessun membro cooptato può prestare servizio per più di sei anni consecutivi e non più di tre membri cooptati possono prestare servizio contemporaneamente. Il parere dei membri cooptati ha il giusto peso, ma non partecipano alle votazioni formali del Consiglio.

7.7 Sia il Consiglio che il Comitato Esecutivo sono normalmente presieduti dal Presidente dell'Associazione, come descritto più dettagliatamente all'articolo 6.

7.8 Accanto al Presidente e ai suoi due Vice-Presidenti, l'Associazione avrà un Segretario Generale che funge da segretario e tesoriere. Il Presidente, i due Vicepresidenti e il Segretario Generale saranno eletti dall'Assemblea Generale tra i membri del Consiglio, come descritto più dettagliatamente nell'articolo 5.4.

7.9 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, dal Segretario Generale e dal Direttore Esecutivo dell'AEC (vedi articolo 8.10). Il Direttore Esecutivo prepara le riunioni del Comitato Esecutivo, ma non ha diritto di voto.

## **CONSIGLIO E COMITATO ESECUTIVO: FUNZIONI E RAPPRESENTANZA**

### Articolo 8

8.1 Il Consiglio è incaricato di gestire l'amministrazione dell'Associazione, compresa la gestione dei fondi e degli altri beni dell'Associazione. I membri del Consiglio esercitano le loro funzioni in forma di collegio.

8.2 Nello specifico, il Consiglio si impegna a:

- Sostenere la missione e il carattere dell'Associazione e sovrintendere a tutte le sue attività;
- Proporre la gestione strategica dell'Associazione all'Assemblea Generale;
- Decidere in merito all'ammissione di membri attivi e associati (vedi 10.1).
- Sorvegliare la salute finanziaria e la solvibilità dell'Associazione, la salvaguardia dei suoi beni e l'uso efficiente ed efficace delle risorse;
- Esaminare il bilancio d'esercizio e i conti annuali e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea generale;
- Verificare che i fondi e le sovvenzioni fornite da enti erogatori esterni siano utilizzati in conformità con i memorandum finanziari o gli obblighi analoghi di tali enti;
- Esercitare ogni ulteriore responsabilità che possa essere determinata e pubblicata come regolamento interno integrativo del presente Statuto.

8.3 Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, nonostante il numero dei membri presenti. Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, tenendo conto di quanto segue:

- Il Consiglio si riunisce di norma almeno due volte all'anno.
- In aggiunta, il Consiglio si riunirà se almeno tre dei suoi membri richiedono una riunione supplementare.

8.4 Nello specifico, il Comitato Esecutivo si impegna a:

- Delineare le questioni centrali che saranno affrontate dal Consiglio e/o dall'Assemblea generale;
- Prendere decisioni per accogliere i membri attivi e associati che si presentino tra le riunioni del Consiglio (cfr. 10.1).

8.6 Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, nonostante il numero dei membri presenti. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma almeno due volte all'anno tra le riunioni del Consiglio. Le riunioni supplementari si tengono di norma sotto forma di conference call. Le riunioni in conference call hanno il quorum se almeno tre dei suoi membri acconsentono a tale delibera.

8.7 Giudizialmente ed extra-giudizialmente, l'Associazione sarà rappresentata da membri del Consiglio che agiscono collettivamente, da due membri del Comitato Esecutivo che agiscono congiuntamente o dal Presidente e dal Segretario Generale che agiscono unilateralmente.

8.8 Il Consiglio può nominare un funzionario con il titolo di Direttore Esecutivo, al quale è affidato l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal Consiglio, compresa la rappresentanza dell'associazione per ciò che riguarda la gestione quotidiana. Tale gestione comprende sia atti e decisioni che non eccedono le esigenze della vita quotidiana dell'associazione, sia atti e decisioni che, per il minore interesse che rappresentano o per la loro urgenza, non giustificano l'intervento dell'organo amministrativo. Qualsiasi limitazione del potere di rappresentanza concessa al responsabile della gestione quotidiana non è opponibile a terzi, anche se pubblicata.

8.9 In termini di gestione gerarchica, il Direttore Esecutivo riferisce direttamente al Presidente. Il Direttore Esecutivo può essere inoltre coadiuvato da un team amministrativo. Il team può comprendere anche un Vice-direttore Esecutivo, che rappresenta il Direttore Esecutivo in sua assenza, in tutte le sue funzioni.

## **RISORSE FINANZIARIE DEL'ASSOCIAZIONE**

### Articolo 9

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative annuali dei membri attivi e associati
- Sovvenzioni
- Lasciti e donazioni
- Corrispettivi per i servizi prestati
- Qualsiasi altro sostegno finanziario

## **L'AMMISSIONE DEI MEMBRI ALL'ASSOCIAZIONE**

### Articolo 10

10.1 In caso di mancata ammissione da parte del Consiglio, l'istituzione richiedente sarà informata entro i due giorni successivi alla riunione del Consiglio. La lettera che la trasmette indicherà i motivi di rifiuto, che si dovranno basare sull'articolo 3.2 per i membri attivi e sull'articolo 3.3 per i membri associati da AM 1 a AM 3, e informerà l'istituzione del suo diritto di chiedere una verifica sulla decisione dell'Assemblea Generale. L'istituzione, se lo desidera, può quindi scrivere al Presidente dell'AEC (in qualità di Presidente dell'Assemblea Generale) chiedendo che la decisione sia rinviata alla prossima riunione dell'Assemblea Generale. In questi casi, la decisione dell'Assemblea Generale diventa definitiva.

## **CESSAZIONE DELL’AFFILIAZIONE**

### Articolo 11

#### 11.1 L’affiliazione termina:

- a. a causa dello scioglimento di un'istituzione membro
- b. a causa delle dimissioni del socio, che dovranno essere comunicate con lettera raccomandata al Segretario Generale dell'Associazione.

L’affiliazione potrebbe terminare:

- c. a causa di una decisione di revoca presa dall'Associazione. Questo accade nel caso in cui un'istituto membro
  - non adempie a tutti i suoi obblighi finanziari come membro nei confronti dell'Associazione.
  - non soddisfa più i requisiti per l'adesione.

La revoca dell'affiliazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c, è decisa dal Consiglio su richiesta. Possono presentare tale richiesta tutti i membri (attivi) con diritto di voto dell'associazione. Prima di pronunciarsi su una tale richiesta in seno al Consiglio, devono essere ottenuti i relativi pareri sia dall'istituto membro interessata che dal Comitato Esecutivo.

Nel caso in cui l'affiliazione termini per insoddisfazione dei requisiti richiesti (ad es. in caso di perdita dell'accreditamento), il Consiglio può, su proposta del Comitato Esecutivo, assegnare l'istituto in questione ad un'altra categoria di membri ai sensi dell'articolo 3 del presente statuto.

11.2 La disdetta dell'adesione, da parte del socio o per revoca dell'Associazione, ha effetto alla fine dell'esercizio sociale ed è soggetta a un mese di preavviso. Tuttavia, l'affiliazione può essere revocata con effetto immediato se non si può ragionevolmente ritenere una prosecuzione dell'affiliazione.

11.3 In caso di revoca da parte dell'Associazione, l'istituto membro sarà informato immediatamente. La lettera informativa indicherà i motivi della cessazione e comunicherà all'istituzione il suo diritto di chiedere all'Assemblea Generale una verifica della decisione. Spetta poi all'istituzione scrivere al Presidente dell'AEC (in qualità di Presidente dell'Assemblea Generale) per chiedere che la decisione sia messa all'ordine del giorno della prossima Assemblea Generale. In questo caso, la decisione finale dell'Assemblea Generale è definitiva.

## **USCITE ANNUALI**

### Articolo 12

I membri attivi e associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall'Assemblea Generale dell'Associazione, su proposta del Consiglio. I soci devono pagare la quota annuale entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

## **REGOLAMENTO INTERNO**

### Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione può redigere un regolamento interno che specifica le disposizioni del presente Statuto e determina le modalità pratiche di funzionamento dell'associazione.

La modifica del regolamento interno è di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione riesamina annualmente la normativa interna in vigore e, se necessario, la modifica della stessa.

## **ESERCIZIO FINANZIARIO - CONTI DI GESTIONE ANNUALI - BILANCIO - REVISIONE CONTABILE**

### Articolo 14

14.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio prepara il bilancio dell'anno precedente, in conformità alle disposizioni di legge, nonché il programma di bilancio per l'esercizio successivo. Essi devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale nella sua prossima riunione, che può essere tenuta a distanza, telematicamente o con qualsiasi mezzo di comunicazione vocale (teleconferenza), visiva (videoconferenza) o letterale (discussione su una piattaforma sicura interna o esterna o mediante scambio di e-mail di tutti i membri collegati contemporaneamente allo stesso sistema di messaggistica). I membri che partecipano in questo modo all'Assemblea Generale sono considerati presenti nel luogo in cui si tiene l'Assemblea Generale, purché siano rispettate le condizioni di presenza e di maggioranza.

14.2 L'Assemblea generale nomina ogni anno una commissione composta da almeno due membri, che non fanno parte del Consiglio, per la revisione dello stato patrimoniale e del bilancio. Il Consiglio è tenuto a fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie alla revisione, a presentare la situazione di cassa e i saldi contabili e a consentire l'esame dei documenti contabili dell'Associazione. La commissione verifica il pareggio di bilancio e, nel caso in cui ritenga necessarie le competenze di un esperto, può convocarlo a spese del Consiglio. La commissione sottopone la sua valutazione scritta direttamente all'Assemblea generale.

14.3 Nella misura in cui l'associazione è tenuta per legge a farlo, il controllo della sua situazione finanziaria, dei conti annuali e della regolarità delle operazioni da iscrivere nei conti annuali, per quanto riguarda la legge applicabile e il presente statuto, deve essere affidato ad uno o più revisori, nominati dall'assemblea generale tra i membri dell'Istituto dei revisori dei conti della società, per un periodo di tre anni, rinnovabile.

14.3 La contabilità è tenuta in conformità alle disposizioni di legge in materia.

## **MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

### Articolo 15

Lo statuto può essere modificato in qualsiasi momento per decisione dell'assemblea generale.

L'Assemblea Generale può validamente deliberare e decidere su una modifica dello Statuto solo se la convocazione contiene l'ordine del giorno delle modifiche proposte e se almeno un terzo (1/3) dei soci attivi è presente o rappresentato.

Se tale quorum non è raggiunto deve essere convocata una seconda riunione, con lo stesso ordine del giorno e alle stesse condizioni della prima, che delibererà validamente indipendentemente dal numero dei membri effettivi presenti o rappresentati. La seconda riunione può svolgersi per via elettronica o con qualsiasi mezzo di comunicazione vocale (conference call), visiva (videoconferenza) o letterale (discussione su una piattaforma sicura interna o esterna o attraverso lo scambio di e-mail di tutti i membri collegati contemporaneamente allo stesso sistema di messaggistica). I membri che partecipano in questo modo all'Assemblea Generale sono considerati presenti nel luogo in cui si tiene l'Assemblea Generale, purché siano rispettate le condizioni di presenza e di maggioranza.



Un emendamento allo statuto può essere approvato solo se ottiene la maggioranza di due terzi (2/3) dei voti.

Le modifiche apportate allo scopo dell'Associazione avranno effetto solo dopo l'approvazione del Re.

Le modifiche dei poteri, dei procedimenti decisionali e di convocazione dell'Assemblea Generale, nonché delle condizioni per le quali le sue risoluzioni sono portate all'attenzione dei membri attivi, le condizioni di modifica degli Statuti, le condizioni di scioglimento e di liquidazione dell'Associazione e lo scopo disinteressato al quale l'Associazione deve assegnare il suo patrimonio in caso di scioglimento, devono essere registrate con atto pubblico davanti a un notaio belga.

### **SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DESTINAZIONE DELL'ATTIVO**

#### Articolo 16

L'Assemblea Generale può validamente deliberare sullo scioglimento dell'Associazione solo se almeno un terzo (1/3) dei soci attivi è presente o rappresentato. Se tale quorum non è raggiunto, viene convocata e tenuta una seconda riunione alle stesse condizioni di cui all'articolo 15.

Non verrà accolta alcuna decisione che non ottenga la maggioranza di due terzi (2/3) dei voti.

In tutti i casi di scioglimento volontario o giudiziario dell'associazione, l'assemblea generale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione dell'associazione.

L'eventuale patrimonio netto sarà destinato ad uno scopo disinteressato, il più vicino possibile allo scopo dell'associazione.

### **DISPOSIZIONI GENERALI - LEGGE APPLICABILE**

#### Articolo 17

Le traduzioni del presente statuto, che sono state approvate dal Consiglio, sono valide per tutti i membri. In caso di controversia prevale la versione francese.

Per le questioni e le controversie non risolte dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice belga delle società e delle associazioni e le clausole contrarie a norme imperative si considerano non scritte.